2.1 ***Formula: Nota di deposito documenti***

TRIBUNALE DI _____
Sez. Immobiliare

Per _____ (C.F. _____), rappresentata e difesa dall'Avv. _____ (C.F: _____)

(Creditore procedente)

Con riferimento all'atto di pignoramento notificato il _____, unitamente alla nota di iscrizione a ruolo, si depositano in copiai seguenti documenti:

1) Titolo esecutivo con attestazione in calce della conformità all'originale ai sensi dell'art. 16 bis comma 2 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 come modificato dal D.L. 132/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 162/2014

2) Precetto con attestazione in calce della conformità all'originale ai sensi dell'art. 16 bis comma 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 come modificato dal D.L. 132/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 162/2014

3) Atto di pignoramento immobiliare con attestazione in calcedella conformità all'originale ai sensi dell'art. 16 bis comma 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 come modificato dal D.L. 132/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 162/2014

4) Ricevuta pagamento contributo unificato con attestazione in calce della conformità all'originale ai sensi dell'art. 16bis comma 2 del decreto-legge 18ottobre 2012, n. 179 come modificato dal D.L. 132/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 162/2014

6) Duplo della nota di trascrizione con attestazione in calce della conformità all'originale ai sensi dell'art. 16 bis comma 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 come modificato dal D.L. 132/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 162/2014

7) Procura con attestazione in calce della conformità all'originale ai sensi dell'art. 16 bis comma 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 come modificato dal D.L. 132/2014 convertito con modificazioni dalla legge N. 162/2014

Data e luogo Avv. _____

L'attestazione di conformità che dovrà essere predisposta per ogni documento da depositare potrà essere del seguente tenore:

Il sottoscritto Avv. _____, c.f. _____, ai sensi dell'art. 18 D.L. 132/2014 e dell'art. 22 del D.LGS 82/2005 ed ai fini di quanto previsto dall'art. 557 c.p.c., nella mia veste di procuratore del creditore procedente, attesto che il presente documento informatico unito alla presente attestazione mediante allegazione alla medesima busta di posta elettronica certificata per il deposito telematico in giudizio, è una copia conforme dell'originale cartaceo del titolo esecutivo (del precetto/del pignoramento _____) in mio possesso.

Oppure più semplicemente:

Io sotto sottoscritto Avv. _____, c.f. _____, ai sensi dell'art. 18 D.L. 132/2014 e dell'art. 22 del DLT 82/2005, nella mia veste di Procuratore del creditore procedente, attesto che il presente documento digitale è copia conforme del corrispondente atto cartaceo in mio possesso.

Luogo/data

Avv. _____

L'attestazione di conformità non andrà firmata manualmente ovvero a penna, ma solamente digitalmente; inoltre, può essere inserita nello stesso documento informatico generato dalla scansione oppure in un documento separato.

Nel primo caso, ovvero inserita nello stesso documento informatico, si può procedere in tre diversi modi[33]: 1) si scansiona in formato PDF il documento

[33] La Commissione Informatica Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli ha predisposto una "BREVE GUIDA SULLE MODALITA' DI ISCRIZIONE A RUOLO DEI PIGNORAMENTI" (In vigore dal 31.03.2015) nella quale si legge: *"(…) Come richiesto dalle nuove disposizioni, il creditore procedente, deve depositare copia conforme dell'atto di pignoramento. Quando l'Ufficiale Giudiziario, provvederà alla restituzione dell'atto di pignoramento, bisognerà procedere pertanto a fare una SCANSIONE di tale atto. In questo modo avremo sul nostro computer, una PDF Immagine dell'atto di pignoramento, o più tecnicamente una copia informatica per immagine. A questo punto bisogna attestare la conformità del PDF Immagine (copia informatica) all'originale cartaceo da cui lo stesso è stato estratto. Ebbene, l'attestazione di conformità può essere effettuata in due modi:*

A) Inserendo la dichiarazione di conformità nel documento informatico per immagine; Tale inserimento può avvenire, aggiungendo un file contenente la dichiarazione di conformità nello stesso file generato dalla scansione oppure creando una casella di testo, contenente la dichiarazione di conformità, da inserire materialmente nel corpo della immagine scansionata (si rimanda in seguito per gli aspetti pratici).

B) Produrre la dichiarazione di conformità in un documento separato. Ed infatti, l'art. 4 comma 3 del DPCM 13.11.2014 stabilisce che "Laddove richiesta dalla natura dell'attività, l'attestazione di conformità delle copie per immagine su supporto informatico (atto scansionato) di un documento analogico (docu-

(ex titolo esecutivo), aggiungendo alla scansione la pagina contenente l'attestazione di conformità in modo che aprendo il file PDF scansionato si leggerà all'ultima pagina l'attestazione di conformità, oppure 2) con Adobe Acrobat, Foxit Reader o altri, si sovrascrive sul documento PDF generato dalla scansione il testo dell'attestazione, o ancora 3) si può, con appositi strumenti informatici (PDF-SAM) unire i due files PDF, l'uno contenente l'immagine del documento e l'altro l'attestazione. In tutti e tre i casi si ricorda che la copia va firmata digitalmente.

Nel secondo caso, ovvero di attestazione redatta in un foglio separato dal documento, si redige un file tipo Word contenente l'attestazione di conformità che potrà essere così redatta:

Io sottoscritto Avv. _____, C.F. _____, ai sensi dell'art. 18 D.L. 132/2014 e dell'art. 22 del DLT 82/2005, nella mia veste di procuratore del creditore procedente, attesto che i seguenti documenti informatici, uniti alla presente attestazione mediante allegazione alla medesima busta di posta elettronica certificata ai fini del relativo deposito telematico in giudizio, sono copie conformi dei corrispondenti originali cartacei in mio possesso:

1. titolo esecutivo, costituito da _____ con impronta digitale n. _____;
2. atto di precetto notificato il _____ con procura, oppure con procura a margine, oppure procura *ad litem* formata su atto separato ex art. 83 c.p.c. con impronta digitale n. _____;

---

mento cartaceo) di cui all'art. 22, comma 2, del Codice, può essere inserita nel documento informatico contenente la copia per immagine. Il documento informatico così formato è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'attestazione di conformità delle copie per immagine su supporto informatico (atto scansionato) di uno o più documenti analogici (documento cartaceo) può essere altresì prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l'impronta di ogni copia per immagine. Il documento informatico così prodotto è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato". È agevole rilevare che inserendo l'attestazione di conformità all'interno del medesimo file PDF Immagine (Atto scansionato), non sarà necessario, il riferimento temporale e l'impronta digitale (cd. hash). La procedura di inserimento della attestazione di conformità all'interno di un file PDF Immagine è molto semplice (procedura sub A). Anzitutto dobbiamo creare un file PDF contenente la nostra attestazione di conformità. Una volta creato questo file PDF, bisogna aggiungerlo al file dell'atto scansionato (l'atto di pignoramento che ci ha restituito l'Ufficiale Giudiziario). Per procedere alla unione dei file PDF, si può ricorrere a diversi software (gratuiti ed a pagamento), oppure più semplicemente, collegandosi al sito http://smallpdf.com/it/unirepdf, che, come già detto in altre occasioni, consente anche la riduzione delle dimensioni dei file PDF. Una volta ottenuto il nuovo file, generato dalla unione dei due file (Atto scansionato +Attestazione di Conformità), bisognerà procedere a firmarlo digitalmente. In questo modo avremo ottenuto una copia conforme per immagine, dell'atto di pignoramento. Per chi invece volesse utilizzare la casella di testo, è necessario che sia dotato di idoneo strumento software, atto a modificare i pdf immagine. In tal caso una volta scansionato l'atto, nel caso si utilizzi adobe pro extended, bisognerà selezionare dal menu "strumenti" il comando "typewriter"; verrà visualizzato un cursore con il quale potrete materialmente SCRIVERE sul pdf".

3. verbale/atto di pignoramento - atto di pignoramento presso terzi con impronta digitale n. _____;
4. nota di trascrizione con impronta digitale n. _____;

Luogo/data

Avv. _____

Se si segue questa seconda modalità, è consigliabile anche indicare l'impronta digitale dei files PDF e il riferimento temporale (art. 4 DPCM del 13.11.2014)[34].

Qualora la procura fosse stata già rilasciata in calce o a margine del titolo esecutivo (es. ricorso per decreto ingiuntivo) o del precetto o dell'atto di pignoramento immobiliare, e fosse valida anche per la fase esecutiva, sarà sufficiente acquisire la pagina che la contiene tramite scansione come file PDF ed inserirla nella busta telematica, sempre come foglio separato, sotto la voce "procura alle liti", e poi andrà inserita nella busta telematica come allegato da firmare digitalmente.

La prova dell'avvenuto pagamento del contributo unificato (C.U.) e della marca di 27 euro potrà essere depositata nel PCT, sempre con lo stesso sistema (scansione in PDF contenente in calce l'attestazione di conformità e firma digitale) quando si depositerà l'istanza di vendita; infatti, il DPR n. 115/2002 prescrive che il pagamento del C.U. debba avvenire ad opera della parte che procede al deposito dell'istanza di vendita (entro novanta giorni dalla notifica del pignoramento).

Gli originali di questi documenti, che sono stati depositati in copia conforme nel PCT, andranno esibiti al Giudice dell'Esecuzione alla prima udienza e, comunque, non oltre l'udienza di emissione dell'ordinanza di vendita; quindi, il G.E., verificata la corrispondenza tra quanto depositato telematicamente e

[34] Art. 4, comma 3 del Decr. Pres. Cons. Ministri, 13 novembre 2014 (Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici, nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-*bis*, 23-*ter*, 40, comma 1, 41 e 71, comma 1 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 in GU n. 8 del 12.01.2015). "*Laddove richiesta dalla natura dell'attività, l'attestazione di conformità delle copie per immagine su supporto informatico di un documento analogico di cui all'art. 22, comma 2 del Codice, può essere inserita nel documento informatico contenente la copia per immagine. Il documento informatico così formato è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato.* ***L'attestazione di conformità delle copie per immagine su supporto informatico di uno o più documenti analogici può essere altresì prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l'impronta di ogni copia per immagine.*** *Il documento informatico così prodotto è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato*".

il documento cartaceo, se lo ritiene necessario, potrà ordinare al creditore di depositare i documenti originali nel fascicolo cartaceo.

3. Pignoramento su istanza di più creditori (art. 493 c.p.c.)

Art. 493 c.p.c.: "*Più creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene*.

Il bene sul quale è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori.

Ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se è unito ad altri in unico processo".

Quando più creditori pignorano il medesimo bene con un unico atto (art. 493, comma 1, c.p.c.) il pignoramento è unico, ma le azioni esecutive rimangono distinte e indipendenti.

Si pensi all'ipotesi in cui lo stesso titolo esecutivo venga emesso a favore di due o più parti; ad esempio, una sentenza che condanna un soggetto a pagare una determinata somma a favore di più persone. In questo caso, i creditori possono promuovere l'azione esecutiva congiuntamente, notificando il titolo esecutivo, un unico precetto e un unico pignoramento.

Il pignoramento è unico, ma i rapporti debito/credito restano distinti. Ne consegue che se sussiste un vizio formale della procedura (ex precetto scaduto, decadenza del pignoramento perché fuori termine) questo si riverbera nei confronti di tutti i creditori.

Se, invece, nasce una problematica attinente alla successiva modifica, inesistenza o estinzione del diritto di credito, con riferimento ad uno dei creditori (ad esempio, perché uno dei creditori è stato pagato o ha rinunciato all'azione), ciò non incide sulla posizione giuridica degli altri.

Il secondo comma dell'art. 493 c.p.c., disciplina la diversa ipotesi in cui un bene, già pignorato da un creditore, venga successivamente pignorato da altri creditori; in tal caso, d'ufficio o su istanza di parte, il Giudice ordinerà di procedere alla riunione dei pignoramenti e il numero di ruolo portante è quello del pignoramento che è stato iscritto per primo.

Infatti, sullo stesso bene è ammesso un solo processo di esecuzione secondo il brocardo **"*pignoratio super pignorationem non admittitur*"**.

Lo svolgimento della procedura è unica, ma l'accoglimento dell'opposizione del debitore che riguarda un pignoramento non incide sull'altro pignoramento che può rimanere perfettamente valido ed efficace.

Quindi, per effetto della riunione dei pignoramenti coesistono nell'unico processo esecutivo più esecuzioni che si svolgono parallelamente, e i rapporti